

Proposte di emendamento alla PL n. 302

«Disposizioni per il trasporto con navetta turistica nei centri storici». Errata corrige e versione definitiva, allegata alla memoria di TourLeaderPro.com

Le proposte seguono la numerazione del testo depositato il 16 settembre 2026 e **sostituiscono quelle già trasmesse**. Sono formulate per restare nelle competenze regionali in materia di turismo e formazione professionale, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2025, e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Non disciplinano la circolazione stradale, i rapporti di lavoro, la concorrenza né i profili e i titoli delle professioni turistiche, riservati allo Stato. Sono testi indicativi, da affinare con gli uffici legislativi; in caso di approvazione parziale si chiede il coordinamento formale del testo.

1. Articolo 3, comma 3, lettera b (professionisti alla guida)

Aggiungere in fine: «; i regolamenti prevedono che, durante il servizio offerto al pubblico come tour o comunque con accompagnamento, la navetta sia condotta da una guida turistica abilitata ai sensi della legge 13 dicembre 2023, n. 190, o da un accompagnatore turistico in possesso del titolo abilitante rilasciato, secondo la normativa vigente, da una Regione o da una Provincia autonoma, o riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, salvo quanto previsto dal comma 3-bis e nel rispetto dell'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2015, n. 193».

Motivazione. Il tour in navetta unisce trasporto, assistenza al gruppo e notizie di interesse turistico: attività che la l.r. 50/1985 (art. 3) riconosce all'accompagnatore turistico, nel rispetto di quelle riservate alle guide dalla legge n. 190 del 2023. La regola risponde a motivi imperativi di interesse generale: sicurezza dei passeggeri, tutela del consumatore e del patrimonio culturale. Sviluppa il modello del Comune di Firenze (deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30 luglio 2025, art. 4).

2. Articolo 3, nuovo comma 3-bis (lavoro in tandem)

«3-bis. Fuori dei casi di cui al comma 3, lettera b), la navetta può essere condotta da personale in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4-bis, in affiancamento a una guida turistica o a un accompagnatore turistico abilitati che conducono un'altra navetta dello stesso servizio e lo coordinano. Ciascun professionista affianca una sola navetta. Il personale in affiancamento opera con clientela in grado di comunicare in una delle lingue indicate nell'attestato e fornisce soltanto le informazioni di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera a); le notizie di interesse turistico sono fornite dal professionista a tutti i clienti del servizio durante le soste.»

3. Articolo 3, nuovo comma 3-ter (priorità ai professionisti)

«3-ter. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono, nel rilascio dei titoli abilitativi, anche in caso di limitazione del loro numero, criteri di priorità per gli operatori che: a) si avvalgono, alla guida delle navette, di guide turistiche o accompagnatori turistici abilitati, con incarico scritto; b) indicano per iscritto, nell'incarico, il compenso pattuito; c) assicurano a bordo la conoscenza delle lingue straniere adeguate alla clientela servita. I titoli abilitativi non possono essere subordinati all'impiego in esclusiva di guide turistiche o accompagnatori turistici. In caso di limitazione del numero dei titoli si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.»

Motivazione. Guide e accompagnatori turistici lavorano di norma come liberi professionisti, per più committenti, e hanno conseguito l'abilitazione con studio, esami e risorse proprie, compresa la prova di lingua straniera. Premiare chi si avvale di loro, con incarichi scritti e trasparenti, riconosce questo investimento e offre ai visitatori stranieri un servizio all'altezza di Roma, senza imporre nulla a nessuno. L'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 consente di tenere conto, nella selezione, di obiettivi di politica sociale e di tutela dei lavoratori dipendenti e autonomi.

4. Articolo 3, nuovo comma 3-quater (chiarezza verso il cliente)

«3-quater. L'offerta al pubblico del servizio indica in modo chiaro se è prevista la presenza di una guida turistica o di un accompagnatore turistico abilitati. Il personale in possesso del solo attestato di cui all'articolo 4-bis non può essere presentato come guida o accompagnatore turistico, né con denominazioni equivalenti, anche in lingua straniera, fermo restando quanto previsto dal codice del consumo e dall'articolo 27 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50.»

5. Articolo 3, nuovo comma 3-quinquies (professionisti titolari)

«3-quinquies. I regolamenti consentono che la navetta sia condotta da guide turistiche e accompagnatori turistici abilitati che svolgono personalmente il servizio, anche come titolari di un titolo abilitativo in forma di impresa individuale. Il rilascio del titolo non è subordinato a un numero minimo di mezzi o di addetti.»

6. Articolo 3, comma 3, lettera f (standard di qualità)

Aggiungere in fine: «, comprensivi della formazione del personale ai sensi dell'articolo 4-bis e del rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4-quater».

7. Nuovo articolo 4-bis (Formazione professionale del personale di guida)

«Art. 4-bis (Formazione professionale del personale di guida)

1. Nei servizi offerti al pubblico come tour o comunque con accompagnamento, il personale alla guida della navetta privo dei titoli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), consegue l'attestato di cui al comma 3 al termine di un percorso di formazione sul servizio di durata non inferiore a cento ore, a carico dell'operatore.
2. Il percorso comprende le linee guida di cui all'articolo 4-quater, le norme sul servizio e sulla circolazione nei centri storici, la guida sicura in ambito urbano, le nozioni essenziali sulla città e sulle attività riservate alle professioni turistiche, la sicurezza del gruppo e il primo soccorso, l'accoglienza dei clienti, anche con disabilità, e la lingua inglese a un livello, definito dalla Giunta regionale, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento.
3. Il percorso si conclude con una verifica finale, pubblica e trasparente, alla quale partecipano professionisti abilitati. L'ente di formazione rilascia a chi la supera un attestato personale, utilizzabile presso qualunque operatore, con codice univoco comunicato al comune nel cui territorio si svolge il servizio ai soli fini dei controlli e verificabile dagli organi di vigilanza, che indica le lingue verificate. L'attestato non costituisce titolo abilitante all'esercizio di alcuna professione.
4. I percorsi sono erogati da enti di formazione accreditati dalla Regione che documentino esperienza nella formazione per le professioni turistiche. Le docenze sul servizio, sulla città e sull'accoglienza sono affidate prevalentemente a guide turistiche e accompagnatori turistici abilitati.
5. La Giunta regionale, sulla base del patto d'intesa di cui all'articolo 4-ter, definisce le modalità dei percorsi, compresa la loro erogazione in presenza o a distanza e gli eventuali aggiornamenti periodici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in modo da consentire l'avvio dei primi percorsi, anche in forma intensiva, entro il 1° febbraio 2027 e comunque entro novanta giorni dalla deliberazione, e il rilascio dei primi attestati entro il 30 aprile 2027 e comunque entro centocinquanta giorni dalla medesima deliberazione. Il comma 1 si applica dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3 e comunque dal 1° maggio 2027.
6. Fino al 30 aprile 2027 il personale di cui all'articolo 3, comma 3-bis, può operare in affiancamento anche se non ancora in possesso dell'attestato, purché iscritto a un percorso di cui al comma 1.
7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

8. Nuovo articolo 4-ter (Patto d'intesa)

«Art. 4-ter (Patto d'intesa)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale promuove un patto d'intesa per il trasporto turistico nei centri storici fra la Regione, i comuni interessati, i rappresentanti degli operatori e le guide turistiche e gli accompagnatori turistici abilitati, individuati anche mediante avviso pubblico rivolto a professionisti, associazioni e reti professionali, e le organizzazioni di categoria interessate. Il patto definisce i contenuti delle linee guida di cui all'articolo 4-quater e dei

percorsi di cui all'articolo 4-bis e prosegue come tavolo permanente, che ascolta anche il personale di guida in servizio.

2. La partecipazione non dà diritto a compensi né a rimborsi e non comporta oneri per la Regione.»

9. Nuovo articolo 4-quater (Linee guida di servizio)

«Art. 4-quater (Linee guida di servizio)

1. La Giunta regionale, sentito il tavolo di cui all'articolo 4-ter e d'intesa con i comuni interessati, adotta linee guida di servizio che i comuni recepiscono nei regolamenti di cui all'articolo 3. Le linee guida distinguono:
 - a) le informazioni pratiche, di servizio, di sicurezza e di orientamento, che può fornire tutto il personale;
 - b) le notizie di interesse turistico, che nell'ambito del servizio sono fornite dall'accompagnatore turistico o dalla guida turistica, secondo le rispettive discipline;
 - c) l'illustrazione e l'interpretazione del patrimonio, riservate alla guida turistica dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190.
2. Ferme restando le norme del codice della strada, le linee guida indicano che:
 - a) la salita e la discesa dei clienti avvengano dove la fermata è consentita, e che chi guida lasci la navetta solo dopo averla posta in sosta dove la sosta è consentita;
 - b) la guida turistica, posta la navetta in sosta, possa accompagnare i clienti e svolgere le attività di cui alla legge n. 190 del 2023;
 - c) l'accompagnatore turistico, posta la navetta in sosta, possa accompagnare i clienti presso i luoghi della cultura e, quando ne abbiano necessità, anche all'interno, nel rispetto dei regolamenti dei luoghi, con l'assistenza propria del titolo posseduto e nei limiti dell'abilitazione posseduta.»

10. Nuovo articolo 4-quinquies (Clausola di salvaguardia)

«Art. 4-quinquies (Clausola di salvaguardia)

1. La presente legge non incide sulla disciplina statale della circolazione stradale, dei rapporti di lavoro, della concorrenza, della tutela del consumatore e delle professioni. I riferimenti ai titoli abilitanti si intendono ai titoli conseguiti o riconosciuti ai sensi della normativa vigente.»